

Imposta Municipale Propria (IMU)

L'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalla legge di Bilancio 2020 n. 160/2019.

È confermata l'abolizione dell'IMU per l'abitazione principale (escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

Per tutte le altre fattispecie imponibili l'IMU è dovuta e deve essere corrisposta in **due rate annuali con scadenza 16 giugno e 16 dicembre**.

Per il 2021 il contribuente dovrà provvedere al versamento della sola IMU.

Il calcolo on-line può essere effettuato collegandosi al sito <https://www.amministrazionicomunali.it>

In merito alla definizione di abitazione principale, è utile fornire alcuni chiarimenti:

- per **abitazione principale** si intende l'immobile in cui il possessore e il suo nucleo familiare **dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente** (fa fede la data di richiesta di residenza anagrafica);
- l'abolizione dall'applicazione dell'IMU riguarda l'abitazione principale e **una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale (C/2-C/6-C/7)**. Questo significa che, se ad esempio il possessore dell'abitazione principale è proprietario anche di un box (C/6), un deposito (C/2) e una tettoia (C/7) non dovrà fare alcun versamento. Se, invece, il possessore dell'abitazione principale è proprietario anche di due box oppure di un box e un posto auto (C/6), l'esonero dal pagamento dell'IMU riguarderà unicamente l'abitazione principale e una sola pertinenza (quella con la rendita più alta). Dovrà essere, invece, effettuato il pagamento del secondo box e del posto auto;
- per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante/possessore posseda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche se il comodante/possessore oltre all'immobile concesso in comodato possiede nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

Aliquote anno 2021 (confermate le aliquote anno 2020):

- 5,0 per mille: Abitazione principale, assimilate e pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9);
- 10,1 per mille: Altri immobili;

- 10,1 per mille: Immobili ad uso produttivo categoria D (escluso D10);
- 1 per mille: Fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 1 per mille: Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 10,1 per mille con riduzione del 25%: Immobili concessi in locazione a canone concordato di cui all'art. 1, c. 53, della Legge n. 431 del 9 dicembre 1998;
- ESENTI: Terreni posseduti e condotti da: coltivatori diretti imprenditori agricoli professionali (art. 1 D.Lgs 99/2004), società agricole (art. 1, comma 3, D.Lgs 99/2004) indipendentemente dalla loro ubicazione.

Modalità di versamento:

- modello **F24** da presentarsi sia in banca che in posta. È possibile effettuare il pagamento anche tramite il proprio Home Banking.

Codice Comune: M424

Principali Codici tributo IMU

Abitazione principale e relative pertinenze (A/1-A/8-A/9): **3912**

Altri fabbricati: **3918**

Terreni: **3914**

Aree edificabili: **3916**

Calcolo IMU

Per calcolare l'IMU si parte sempre dalla rendita catastale a cui si applica una rivalutazione fissa del 5% ed un moltiplicatore che varia a seconda della categoria catastale. Il valore risultante è la base imponibile a cui applicare l'aliquota IMU e le varie detrazioni d'imposta.

Atti relativi all'IMU

- [Approvazione aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria \(IMU\) per l'anno 2020 - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 31.07.2020](#)
- [Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria \(IMU\)](#)